

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Contributo a fondo perduto: al via le domande

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la recente circolare 13.6.2020 n. 15, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le **prime indicazioni in merito al contributo a fondo perduto** di cui all'art. 25 del DL 34/2020. Tra i chiarimenti relativi all'ambito soggettivo, **si segnalano i seguenti**:

i) possono beneficiare dell'agevolazione i **soggetti esercenti attività d'impresa**, arte o professione e titolari di reddito agrario, **"titolari di partita IVA"** (salve le specifiche esclusioni), **anche se in regime forfetario**; ii) **sono agevolate anche le società tra professionisti**, indipendente dal fatto che i soci si trovino o meno nelle ipotesi di esclusione; iii) **non rientrano tra i soggetti beneficiari gli enti e le persone fisiche che svolgono attività commerciali** o di lavoro autonomo **non esercitate abitualmente**, producendo conseguentemente redditi diversi ex art. 67 del TUIR; iv) **le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo e che sono anche lavoratori dipendenti possono comunque fruire del contributo a fondo perduto in relazione alle predette attività, ove ammesse al contributo**; v) nell'ipotesi in cui i soci di una società assumano anche il ruolo di dipendenti della medesima, quest'ultima avrà la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto. Si rammenta che, al **fine di ottenere il contributo a fondo perduto**, i soggetti interessati **devono presentare**, anche tramite intermediari abilitati, **un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate**, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (prov. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439). L'istanza deve essere presentata: i) **dal 15.6.2020 al 13.8.2020** (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto); ii) **mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate** ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate; iii) nel caso in cui **l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000**

euro, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo ["Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it"](mailto:Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it) (inclusa l'autocertificazione di regolarità antimafia). Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, **il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate** mediante accreditamento diretto in **conto corrente bancario** o postale **intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente.**

Premessa

Con la recente circolare 13.6.2020 n. 15/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **le prime indicazioni in merito all'agevolazione** di cui all'art. 25 del DL 34/2020 che si concretizza nel **riconoscimento di un contributo a fondo perduto** proporzionato alle perdite di fatturato/compensi subiti nel mese di aprile.

Osserva

Con il precedente provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439, sono state fornite, invece, le **istruzioni per richiedere il contributo in parola, ed è stato approvato il modello** (e le relative istruzioni) **per la presentazione dell'istanza**, che potrà essere predisposta e **inviata in via telematica dal 15.6.2020 al 13.8.2020**, ovvero dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto.

Soggetti beneficiari

Il contributo **è riconosciuto a favore** "*dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA*". Come precisato dalla circolare n.15/E/2020, **possono i beneficiare dell'agevolazione:**

- **i contribuenti in regime forfetario;**
- **gli enti non commerciali**, limitatamente all'attività commerciale esercitata;
- **le società tra professionisti** in quanto producono reddito d'impresa, indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di esclusione.

Osserva

Con riferimento alle STP, posto che il bonus **si applica anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo**, si ritiene che la qualifica reddituale dovrebbe risultare irrilevante ai fini dell'accesso al contributo.

Anche le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo e **che sono anche lavoratori dipendenti possono** comunque **fruire del contributo a fondo perduto** in relazione alle predette attività, ove ammesse al contributo.

Osserva

Nell'ipotesi in cui **i soci di una società assumano anche il ruolo di dipendenti della medesima**, quest'ultima avrà **la facoltà di fruire del contributo a fondo perduto**.

Il contributo a fondo perduto non spetta:

- ai **soggetti la cui attività risulti cessata** alla data di presentazione dell'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate (secondo la circ. Agenzia Entrate 15/2020 si tratta dei **soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata**);
- agli **enti pubblici** di cui all'art. 74 del TUIR;
- ai **soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR** (intermediari finanziari e società di partecipazione);
- ai **contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità** previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020, vale a dire soggetti iscritti alla gestione separata INPS e dei lavoratori dello spettacolo;
- ai **professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza** obbligatoria di cui ai DLgs. 509/94 e 103/96.

Osserva

Sono quindi esclusi dall'agevolazione sia **i liberi professionisti titolari iscritti alla Gestione separata INPS** che i **professionisti iscritti alle casse private** (es. avvocati, commercialisti, architetti, ecc.).

Il contributo a fondo perduto **non spetta**, inoltre, **se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30.4.2020** (cfr. istruzioni alla compilazione del modello di istanza per la richiesta del contributo).

Osserva

Non rientrano tra i soggetti beneficiari gli enti e le persone fisiche che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi ex art. 67 del TUIR;

Requisiti

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:

- i ricavi/compensi **non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019** (soggetti "solari");
- l'ammontare del fatturato/corrispettivi di **aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019**.

Limite di 5 milioni

Per i titolari di reddito d'impresa **rilevano i ricavi di cui all'art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR** e per i titolari di reddito di lavoro autonomo **i compensi di cui all'art. 54 co. 1 del TUIR**.

Osserva

La soglia dei ricavi va determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, **tenendo conto delle proprie regole di determinazione** (circ. Agenzia Entrate 15/2020, § 2). Per determinare i ricavi/compensi relativi al 2019, occorre considerare i valori riportati nel modello Redditi 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha inoltre **chiarito che** (circ. 15/2020):

- per i soggetti che determinano il **reddito con il metodo catastale** il limite deve essere determinato avendo riguardo ai **ricavi risultanti dalle scritture contabili relativi al periodo 2019** (soggetti "solari"), ovvero, in mancanza di scritture contabili, **al volume d'affari relativo al medesimo periodo d'imposta** ai sensi dell'art. 20 del DPR 633/72 conseguito nell'anno 2019;
- **per i rivenditori**, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, **occorre fare riferimento alla nozione di ricavi determinata** secondo l'art. 18 co. 10 del DPR 633/72 (quindi al netto del prezzo corrisposto al fornitore).

Osserva

Se il soggetto svolge più attività, **il limite dei 5 milioni di euro riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività**. Per i soggetti costituiti dal 2019 non deve essere effettuato alcun ragguaglio ad anno ai fini del possesso del requisito dei ricavi non superiori a 5 milioni di euro.

Ammontare del fatturato/corrispettivi

Per la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla **data di effettuazione delle operazioni** di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni (cfr. istruzioni alla compilazione del modello di istanza per la richiesta del contributo e circ. Agenzia delle Entrate 15/2020, § 2):

- la data da prendere a riferimento per il calcolo del fatturato nel mese di aprile **è quella di effettuazione dell'operazione che**, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del

- corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>);
- devono essere considerate **tutte le fatture attive** (al netto dell'IVA) **con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile**, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
 - occorre tenere conto delle **note di variazione** di cui all'art. 26 del DPR 633/71 **con data aprile**;
 - i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del DPR 633/72 devono considerare **l'ammontare globale dei corrispettivi** (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
 - **concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili**;
 - nei casi di **operazioni effettuate in ventilazione** ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, **l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA** (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
 - per i soggetti che svolgono **operazioni non rilevanti ai fini IVA** (es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste), all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA **vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA**.

Osserva

Il contributo spetta anche in **assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi** per:

- i soggetti che **hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019**;
- i **soggetti che**, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, **hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi** i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31.1.2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19).

Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato **applicando una percentuale alla differenza tra:**

- l'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020**;
- l'ammontare del **fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019**.

La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell'agevolazione.

% sulla differenza di fatturato/corrispettivi aprile 2019-2020	Ricavi/compensi 2019
20%	Non superiori a 400.000 euro
15%	Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di

	euro
10%	Superiori a 1 milione e fino a 5 milioni

Osserva

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, **ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:**

- **1.000 euro per le persone fisiche;**
- **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

Soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019 al 30.4.2019

Per i soggetti che hanno iniziato **l'attività dall'1.1.2019 al 30.4.2019**, il contributo è così determinato:

- se la differenza **tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta "negativo"** (quindi il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), a tale differenza **si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019** (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
- nel caso in cui **la suddetta differenza risulti invece "positiva" o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo** (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi).

Soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.5.2019

Nel caso in cui l'attività sia invece **iniziata successivamente al mese di aprile 2019** (ad esempio, l'1.5.2019), non potendosi parametrare la riduzione di fatturato aprile su aprile, la differenza sarebbe pari a zero.

Osserva

Ai soggetti in questione **spetta quindi solo il contributo minimo, vale a dire:**

- **1.000 euro per le persone fisiche;**
- **2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.**

Irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto **è un contributo in conto esercizio**. Per espressa previsione normativa, il contributo:

- **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- **non rileva ai fini del rapporto** di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Procedura per il riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i **soggetti interessati devono presentare**, anche tramite intermediari abilitati, **un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate**, con l'indicazione della **sussistenza dei requisiti richiesti** (provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439).

L'istanza deve essere presentata:

- ➔ dal **15.6.2020 al 13.8.2020** (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto);
- ➔ mediante i **canali telematici dell'Agenzia delle Entrate** ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;

Osserva

Nel caso in cui **l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro**, l'istanza dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite PEC all'indirizzo Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it (inclusa l'autocertificazione di regolarità antimafia).

Erogazione del contributo

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, **il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate** mediante accreditamento diretto in **conto corrente bancario** o postale intestato (o cointestato) **al codice fiscale del soggetto richiedente**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti